

*Il presente memorandum contiene una sintesi delle principali disposizioni normative, pronunce ministeriali e giurisprudenziali in materia fiscale, pubblicate sui quotidiani e riviste specializzate nel mese di settembre 2023. Il carattere meramente informativo e non esaustivo delle notizie ivi contenute non consente di assumere, sulla base delle segnalazioni riportate nel presente fascicolo, decisioni di natura operativa, la cui adozione non può comunque prescindere da approfondimenti specifici.*

## Contents

<b>Modifiche apportate dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, e altre disposizioni in tema di bonus edilizi .....</b>	<b>3</b>
<b>Riscossione – Modello F24 Elide – Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme recuperate a seguito del controllo sostanziale sulle agevolazioni di cui all'articolo 24 del D.L. n. 34/2020 .....</b>	<b>7</b>
<b>Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 – Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d'imposta 2021, il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell'articolo 1 della L. n. 190/2014 e successive modificazioni, per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma .....</b>	<b>8</b>
<b>Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022 – Annullamento dell'opzione per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili .....</b>	<b>9</b>
<b>Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 176/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 6/2023 .....</b>	<b>11</b>
<b>Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio .....</b>	<b>12</b>



**Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali ..... 14**



### **Modifiche apportate dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020, e altre disposizioni in tema di bonus edilizi**

Con Circolare n. 27/E del 7 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate dal D.L. n. 11/2023 (c.d. Decreto Cessioni), alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all'articolo 121 del D.L. n. 34/2020.

In particolare, il paragrafo 1.2 della Circolare si sofferma sulla modifica apportata alla anzidetta disciplina dall'articolo 2, comma 1, del D.L. n. 11/2023.

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ricorda che detta disposizione sancisce per il titolare della detrazione d'imposta, a partire dal 17 febbraio 2023, un generale divieto di esercizio dell'opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito d'imposta per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020.

Il summenzionato divieto all'esercizio dell'opzione opera in relazione agli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
- efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020;
- adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*septies*, del D.L. n. 63/2013 e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della L. n. 160/2019 (bonus facciate);
- installazione d'impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del D.L. n. 63/2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-*ter* del D.L. n. 34/2020.

Nei paragrafi 2.1 e 2.2 della Circolare in commento vengono illustrate le ipotesi di deroghe al divieto dell'esercizio dell'opzione previste dall'articolo 2, commi 1-*bis* e 2 del D.L. n. 11/2023 (interventi relativi al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche e spese relative agli interventi ammessi al *Superbonus*).

In particolare, ricorda l'Agenzia delle Entrate, l'articolo 2, comma 2, del D.L. 11/2023 stabilisce la possibilità di continuare a esercitare l'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (*Superbonus*), per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:

- a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020, nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
- b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risultati presentata la CILA, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020, nei casi d'interventi effettuati dai condomini;
- c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Con specifico riferimento alla CILA, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, al fine di poter esercitare l'opzione è necessario che, per gli interventi di cui alle lettere a) e b) richiamati, essa sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34/2020, entro il 16 febbraio 2023, a prescindere dalla circostanza che, in applicazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001 (TU dell'edilizia), i lavori richiedano un diverso titolo edilizio.

L'Amministrazione finanziaria precisa, altresì, che per gli interventi edilizi di cui alle lettere a) e b), iniziati in data antecedente all'introduzione dell'obbligo di presentazione della CILA, di cui al comma 13-ter del citato articolo 119, rileva, ai fini dell'applicazione della deroga in commento, la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all'epoca vigente.

Nel paragrafo 2.3 della Circolare in commento viene analizzata l'ipotesi prevista dall'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 11/2023, che prevede un'ulteriore deroga al divieto generale di opzione con riferimento agli interventi non rientranti nel *Superbonus*, stabilendo che è possibile l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta in relazione alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, per i quali alla data del 16 febbraio 2023:

- a) risultati presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- b) siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
- c) risultati presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi rientranti negli interventi agevolabili dettagliatamente elencati nella Circolare esaminata (realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, ecc.).

Il successivo paragrafo 2.4, richiamando il rinvio operato dall'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 11/2023 alle disposizioni di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del D.L. n. 34/2020, individua i soggetti esclusi dal divieto di opzione, ovvero:

- gli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa;



- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

Detti soggetti, pertanto, possono continuare a esercitare l'opzione di sconto in fattura e cessione del credito d'imposta con riferimento sia al *Superbonus* sia ai bonus diversi dal *Superbonus*.

Nel paragrafo 3 della Circolare esaminata vengono illustrate le novità introdotte dal D.L. n. 11/2023, in materia di responsabilità solidale dei fornitori e dei cessionari, mediante l'inserimento dei nuovi commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* nell'articolo 121 del D.L. n. 34/2020.

In particolare, in nuovo comma 6-*bis* prevede che, al di fuori dell'ipotesi di dolo, non ricorre in capo al fornitore/cessionario del credito l'elemento soggettivo della colpa grave e, quindi, è esclusa la responsabilità in solido del medesimo soggetto laddove questi dimostri congiuntamente:

- di aver acquisito il credito d'imposta;
- di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell'agevolazione, relative alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.

Con riferimento alla condizione riguardante il possesso di una specifica documentazione, il predetto comma 6-*bis* ne fornisce un elenco.

Il successivo paragrafo 4 richiama la modifica apportata dal comma 3-*quinquies* dell'articolo 2 del D.L. n. 11/2023, inserito in fase di conversione, all'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022, che attribuisce al cessionario di taluni crediti, al ricorrere di specifiche condizioni, la facoltà di ripartire la quota annuale di credito d'imposta non utilizzata nell'anno (credito residuo) in ulteriori 10 rate annuali di pari importo.

La sopracitata facoltà, puntualizza l'Agenzia delle Entrate, può essere esercitata a condizione che i crediti d'imposta elencati derivino dalle Comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

Il paragrafo 5 della Circolare esaminata si sofferma sulla novità introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. n. 11/2023 che ha inserito il comma 1-*quinquies* nell'articolo 121 del D.L. 34/2020. La novellata norma stabilisce, a decorrere dal 17 febbraio 2023, per le pubbliche amministrazioni, un divieto di acquisto dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo (sconto in fattura e cessione del credito d'imposta).

Trattasi, evidenzia l'Agenzia delle Entrate:

- degli enti e dei soggetti indicati a fini statistici negli elenchi oggetto dei comunicati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010 e in data 30 settembre 2011;
- delle Autorità indipendenti;
- delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni.

Il successivo paragrafo 6 illustra le disposizioni di cui agli articoli *2-ter* e *2-quinquies*, introdotte in fase di conversione del D.L. n. 11/2023, che individuano due ipotesi in cui il contribuente può avvalersi dell'istituto della remissione in bonis di cui al comma 1 dell'articolo 2 del D.L. n. 16/2012.

La prima ipotesi, spiega l'Agenzia delle Entrate, opera nel caso in cui il contribuente non abbia presentato tempestivamente l'asseverazione di efficacia degli interventi, necessaria per fruire dell'agevolazione prevista nei casi d'interventi volti alla riduzione del rischio sismico.

La seconda ipotesi riguarda la comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito nel caso in cui il contratto di cessione del credito d'imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 e il cessionario sia un soggetto qualificato.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato i chiarimenti già forniti con la Circolare n. 33/E del 2022, per cui è riconosciuta la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* anche per l'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato articolo 121 del D.L. n. 34/2020, purché:

- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell'anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l'invio della comunicazione;
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versato l'importo corrispondente alla misura minima della sanzione stabilita all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

6

Se tali presupposti sussistono, precisa l'Amministrazione finanziaria, l'invio della Comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione.

Nel paragrafo 6.2 della Circolare in commento viene dettagliatamente illustrato l'articolo *2-quinquies* del D.L. n. 11/2023, che ha previsto la possibilità di avvalersi della remissione *in bonis* anche nell'ipotesi in cui la Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma *10-octies*, del D.L. n. 198/2022 non sia stata effettuata entro il 31 marzo 2023 perché, a tale data, non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito.

Tale eccezione, precisa l'Agenzia delle Entrate, limitata alle sole spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, è, tuttavia, subordinata alla condizione che il cessionario del credito d'imposta rientri tra i soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del TUB, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private).

La disposizione in esame consente al beneficiario della detrazione di effettuare la Comunicazione di cessione del credito all'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'istituto della remissione *in bonis* in parola:

- entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la Comunicazione (ossia entro il 30 novembre 2023, a nulla rilevando il “periodo di tolleranza” di 90 giorni);
- con il versamento di un importo pari a 250,00 euro, ossia il minimo della sanzione stabilita all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, somma dovuta per ciascun inadempimento del contribuente.

A tale ultimo riguardo è stato, altresì, chiarito che, qualora il contribuente abbia inviato diverse Comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione *in bonis*, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle Comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la predetta data del 30 novembre 2023, sempreché, come detto, sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste.

### **Riscossione – Modello F24 Elide – Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme recuperate a seguito del controllo sostanziale sulle agevolazioni di cui all'articolo 24 del D.L. n. 34/2020**

Con Risoluzione n. 52/E del 18 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme recuperate a seguito del controllo sostanziale sulle agevolazioni di cui all'articolo 24 del D.L. n. 34/2020.

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato il contenuto dell'articolo 24 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34/2020 che prevede, per i soggetti e alle condizioni ivi indicate, l'esonero del versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta, nonché l'esonero del versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello di versamento “*F24 Versamenti con elementi identificativi*” (*F24 ELIDE*), delle somme dovute a seguito delle attività di recupero del beneficio indebitamente usufruito, unitamente ai relativi interessi e alla sanzione prevista per le ipotesi di omesso versamento ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “5063” denominato “**Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale**”;

- “5064” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento saldo IRAP - Sanzione - Controllo sostanziale”;
- “5065” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
- “5066” denominato “Art. 24 d.l. n. 34 del 2020 – Recupero aiuto di stato esonero versamento primo acconto IRAP - Sanzione - Controllo sostanziale”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:

- ✓ nel campo “*tipo*”, la lettera “R”;
- ✓ nel campo “*anno di riferimento*”, nel formato “AAAA”:
  - il periodo di imposta in corso al 31/12/2019 per cui è stato omesso il versamento del saldo IRAP, per i codici tributo “5063” e “5064”;
  - il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019 per cui è stato omesso il versamento del primo acconto IRAP, per i codici tributo “5065” e “5066”;
- ✓ nei campi “*codice ufficio*” e “*codice atto*”, le informazioni riportate negli atti emessi dall’Ufficio.

## **Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della L. n. 190/2014 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della L. n. 190/2014 e successive modificazioni, per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma**

Con Provvedimento del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, pubblicato sul sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate il 19 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, individuando il contenuto delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della L. n. 190/2014 e successive modificazioni, per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma.

Il punto 1.1 del Provvedimento esaminato prevede che l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati del modello Redditi 2022 Persone Fisiche presentato per il periodo d’imposta 2021 dai soggetti che hanno applicato il regime forfetario di cui ai commi 54 e seguenti dell’articolo 1 della L. n. 190/2014, per verificare l’eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73 della medesima norma. Tali informazioni devono essere riportate nel quadro RS del



modello Redditi Persone Fisiche (righe da 375 a 381) dai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.

Il successivo punto 1.2 indica il contenuto delle anzidette comunicazioni.

Il punto 2 del Provvedimento in commento indica le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli anzidetti elementi e le informazioni.

Ai sensi del successivo punto 3.1 del Provvedimento in esame il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

Il successivo punto 4 prevede che i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

Infine, il punto 5.1 del Provvedimento esaminato dispone che i contribuenti che non hanno indicato nel quadro RS del modello Redditi 2022 Persone Fisiche, gli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi del comma 73, articolo 1, della L. n.190/2014 possono regolarizzare la posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, presentando una dichiarazione integrativa e beneficiando della riduzione delle sanzioni in funzione della tempestività della regolarizzazione.

9

## **Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022 – Annullamento dell'opzione per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili**

Con Provvedimento del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 22 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022.

Il punto 1.1 del Provvedimento esaminato dispone che la comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia prot. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.

Ai sensi del successivo punto 1.2 la richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, denominato "Piattaforma cessione crediti", direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti.

Il punto 1.3 del Provvedimento in commento specifica che con avviso pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della "Piattaforma cessione crediti" che consentirà l'invio dell'anzidetta richiesta di annullamento.

Fino all'attivazione delle funzionalità della "Piattaforma cessione crediti", la richiesta di cui al punto 1.2 deve essere effettuata tramite il modello denominato "Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui", allegato al Provvedimento esaminato, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito e trasmesso tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it](mailto:annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it) (punto 1.4).

Ai sensi del successivo punto 1.5, l'accoglimento della richiesta di annullamento comporta:

- la riduzione dell'ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l'intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
- il ripristino dell'ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l'anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

10

Il punto 2.1 del Provvedimento esaminato dispone che i cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), di cui ai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 e prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, possono chiedere l'annullamento di tale opzione per l'intero importo di una o più rate.

Ai sensi del successivo punto 2.2 la richiesta deve essere effettuata tramite la "Piattaforma cessione crediti" di cui al punto 1.2 direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l'apposita funzionalità che sarà disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023.

L'accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell'ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l'opzione per l'utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate. Pertanto, chiarisce l'Agenzia,

la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento (punto 2.3).

### **Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 176/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 6/2023**

Con Provvedimento del 22 settembre 2023, n. prot. 332648/2023, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate il 23 settembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 176/2022.

Con il punto 1.1 del Provvedimento esaminato è approvato il modello "*Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto sugli interventi edilizi 2023 detraibili al 90 per cento*" (di seguito "istanza") con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

Il successivo punto 1.2 dispone che il suddetto modello deve contenere, tra le altre informazioni, le dichiarazioni - rese dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 – sul possesso dei requisiti per l'ottenimento del contributo a fondo perduto. In particolare, trattasi delle dichiarazioni di:

- avere un reddito di riferimento per l'anno di imposta 2022 non superiore a euro 15.000, determinato secondo quanto disposto dall'articolo 119, comma 8-*bis* 1, del D.L. n. 34/2020;
- aver sostenuto, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 ottobre 2023, spese detraibili con percentuale del 90 per cento a fronte degli interventi edilizi previsti dal citato articolo 119, comma 8-*bis*, periodi 1 e 3, del D.L. n. 34/2020, ed effettuati sull'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e/o sulle parti comuni condominiali gravanti sulla medesima unità immobiliare;
- essere titolare alla data di inizio dei lavori, almeno in quota, di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare per la quale si richiede il contributo e aver adibito, alla data di avvio dei lavori o, al più tardi, al termine di essi, la medesima unità immobiliare ad abitazione principale, così come definita all'articolo 10, comma 3-*bis*, del D.P.R. n. 917/1986.

Il successivo punto 2 del Provvedimento in commento illustra le modalità e i termini di trasmissione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto in parola.

L'istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del richiedente (punto 2.2).

Come specificato nel punto 2.3 la trasmissione della Dichiarazione può essere effettuata a partire dal giorno 2 ottobre 2023 e non oltre il giorno 31 ottobre 2023.

Nel periodo innanzi indicato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. L'ultima istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 2.3 sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. Nello stesso termine è possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo (punto 2.4).

Il punto 3 del Provvedimento esaminato illustra le modalità di calcolo e di erogazione del contributo in parola.

Nel punto 4 del Documento in esame vengono disciplinate le attività di controllo espletate dall'Amministrazione finanziaria successivamente all'erogazione del medesimo contributo.

Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471/1997 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 602/1973, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della L. n. 311/2004.

Ai sensi del successivo punto 5, il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, esclusa la compensazione, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

I versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante modello F24, utilizzando i codici tributo che verranno istituiti con apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

## **Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**

Con Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 131, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, sono state introdotte misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio.

Riportiamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

### *Riforma del regime di agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (articolo 3)*

L'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 131/2023 ha previsto che, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, del 18 febbraio 2022, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022", a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4, le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni medesime,

hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- b) operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01;
- c) pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante «Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore», avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 131/2023, hanno diritto di accedere alle agevolazioni di cui al comma 4 dell'esaminato articolo 3 anche le imprese che, nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di concessione delle agevolazioni stesse, abbiano realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1GWh e che operino in un settore o sotto-settore che, seppur non ricompreso tra quelli di cui all'allegato 1 alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, sia considerato ammissibile in conformità a quanto previsto al punto 406 della comunicazione medesima.

Il successivo comma 3 esclude dall'accesso alle agevolazioni in parola le imprese che, seppur in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e al comma 2, primo periodo, si trovino in stato di difficoltà ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

13

Il comma 4 dell'articolo 3 del D.L. n. 131/2023 stabilisce che le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del D.Lgs. n. 79/1999, relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

- con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1 per cento del valore aggiunto lordo dell'impresa;
- con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:

- 1) per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l'1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
- 2) per l'anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa;
- 3) per l'anno 2028, tra l'80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell'impresa.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 del Decreto Legge in esame, le imprese che accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo sono tenute a effettuare la diagnosi energetica di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 102/2014.

#### *Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi (articolo 4)*

L'articolo 4, comma 1, del D.L. n. 131/2023 ha previsto che i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all'articolo 6, commi 2-*bis* e 3, del D.Lgs. n. 471/1997, possono avvalersi del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023.

14

Ai sensi del successivo comma 2, le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l'irrogazione della sanzione accessoria prevista dall'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 (sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese).

#### *Entrata in vigore (articolo 8)*

L'articolo 8, comma 1, del D.L. n. 131/2023 stabilisce che l'esaminato Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 30 settembre 2023.

### **Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali**

Con Decreto Legge 29 settembre 2023, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023, sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

Riportiamo qui di seguito le misure da noi ritenute maggiormente significative.

### *Assegnazione agevolata ai soci (articolo 4)*

L'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 132/2023 ha apportato modificazioni all'articolo 1, commi 100 e 105 della L. n. 197/2022, che hanno introdotto delle agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società, di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.

In particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.L. n. 132/2023 ha modificato il comma 100 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, sostituendo il termine "30 settembre 2023", ovunque ricorra, con il termine "30 novembre 2023".

La modifica normativa appena evidenziata comporta che le norme sull'assegnazione agevolata di beni immobili si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 novembre 2023 (prima il termine fissato era il 30 settembre 2023) si siano trasformate in società semplici.

L'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.L. n. 132/2023 ha apportato modifiche al comma 105 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, che ora prevede che le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023 (termine prorogato rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023), con i criteri di cui al D.Lgs. n. 241/1997.

### *Proroga termini finanziari (articolo 6)*

L'articolo 6 del D.L. n. 132/2023 stabilisce che, ai fini del miglior coordinamento delle esigenze informative di cui all'articolo 1, comma 73, della L. n. 190/2014, con i principi della Legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di concordato preventivo biennale, gli obblighi informativi di cui al predetto articolo 1, comma 73, della L. n. 190/2014, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30 novembre 2024.

### *Misure urgenti in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (articolo 7)*

L'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 132/2023 ha apportato modifiche all'articolo 1, commi 7 e 8, della L. n. 197/2022, in materia di contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

In particolare, la lettera a) dell'articolo 7, comma 1, in esame, ha apportato modifiche al comma 7 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, anticipando dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta riconosciuti, per il primo trimestre 2023, alle imprese ivi indicate.

La successiva lettera b) dell'articolo 7, comma 1, ha modificato il comma 8 del predetto articolo 1 della L. n. 197/2022, che disciplina il regime di cedibilità dei predetti crediti d'imposta concessi nel

primo trimestre 2023. La novella anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine entro cui il cessionario può usufruirne.

Il comma 2 dell'articolo 7 del D.L. n. 132/2023, modificando in senso analogo l'articolo 4, commi 7 e 8, del D.L. n. 34/2023, anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine per l'utilizzo, anche mediante cessione, dei crediti di imposta in parola concessi nel secondo trimestre 2023.

### *Entrata in vigore (articolo 17)*

L'articolo 17, comma 1, del D.L. n. 132/2023 stabilisce che l'esaminato Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 30 settembre 2023.

